


POR FESR 2007-2013 – LI 019/01

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



POR LIGURIA 2007/2013 - ASSE 4
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali

AZIONE 4.1

PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE

PROVINCIA DELLA SPEZIA



SOPRINTENDENZA PER I BENI AR-
CHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DELLA LIGURIA

PROGETTO INTEGRATO TEMATICO
PASSAGGIO NELLA TERRA DELLA LUNA

TEMA

**VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI
CASTELLI E DELLE FORTIFICAZIONI**

COMUNE DI SARZANA



Lungo la Via Francigena

**Le “due fortezze”: il centro museale
multimediale del sistema fortificato
di Lunigiana**

Dirigente
Ing. Gianni Benvenuto

Responsabile del procedimento
Ing. Marco Bertella

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Pianificazione Territoriale – Edilizia - Trasporti

PROGETTO - LE DUE FORTEZZE: il centro museale multimediale del sistema fortificato della Lunigiana

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

DESCRIZIONE VOCI DELL'INTERVENTO IN APPALTO	IMPORTO (€)
A) PRESTAZIONE PRINCIPALE: realizzazione dei contenuti multimediali (clip, filmati, colonne sonore)	333.600,00
B.1) PRESTAZIONE SECONDARIA: allestimento delle attrezzature multimediali ed attivazione di software specifico di gestione del complesso sistema	234.900,00
B.2) PRESTAZIONE SECONDARIA: allestimento della scenografia e realizzazione delle opere edili accessorie	69.911,84
ONERI DELLA SICUREZZA sulle OPERE EDILI	2.676,70
Costo del personale (solo parte edile)	14.288,46
ONERI DELLA SICUREZZA sui SERVIZI	1.600,00
IVA (sulle opere edili, al 10%)	4.287,70
IVA (sui servizi, al 22%)	135.102,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	796.366,70
IMPORTO NETTO SOGGETTO A RIBASSO	638.411,84

Il presente Capitolato speciale descrittivo prestazionale consta di n°

34 pagine

La Spezia, li 03/06/2014

IL R.U.P.
Ing. Bertella

Art. 1
OBIETTIVI DELL'APPALTO

L'intervento "*Le Due Fortezze: il centro museale multimediale del sistema fortificato della Lunigiana*" presso la Fortezza "Firmafedè" di Sarzana (SP) è stato inserito nel Progetto Integrato tematico "Passaggio nella Terra della Luna: Castelli e Fortificazioni" promosso dalla Provincia della Spezia ed approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n° 868 del 18/07/2008 a valere sui contributi europei POR FESR Regione Liguria 2007/2013, Asse IV Azione 4.1 "Promozione del patrimonio naturale e culturale".

Obiettivo del progetto è quello di esporre ad un pubblico ampio e multiforme, la ricchezza del sistema fortificato della Lunigiana, espressione delle vicende storiche, artistiche ed umane delle due province della Spezia e di Massa Carrara, promuovendo la valorizzazione culturale e turistica del territorio con idonee tecniche di informazione e comunicazione innovativa.

Art. 2
OGGETTO NATURA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di un servizio per la realizzazione di produzioni ed allestimenti (con relativa posa in opera) di strutture espositive e scenografiche, di sistemi illuminotecnici, di tecnologie multimediali, produzione e/o acquisto di contenuti audio-video e relativi impianti elettrici e di sonorizzazione (fornitura), progettazione ed installazione di sistemi integrati multimediali e prodotti di comunicazione (progetto grafico pannelli, sito internet, catalogazione), assieme a tutte le prestazioni connesse a quanto sopra descritto e necessarie alla realizzazione del progetto "*Le due fortezze: centro museale multimediale*" da inserire nella Fortezza Firmafedè (Cittadella) di Sarzana (SP).

L'appalto ha natura di "appalto di servizi", ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 163/2006, distinti nelle seguenti prestazioni, così articolate nel Quadro Tecnico Economico parte integrante del progetto posto a base di gara:

DESCRIZIONE VOCI DELL'INTERVENTO IN APPALTO	IMPORTO (€)
A) PRESTAZIONE PRINCIPALE: realizzazione dei contenuti multimediali (clip, filmati, colonne sonore)	333.600,00
B.1) PRESTAZIONE SECONDARIA: allestimento delle attrezzature multimediali ed attivazione di software specifico di gestione del complesso sistema	234.900,00
B.2) PRESTAZIONE SECONDARIA: allestimento della scenografia e realizzazione delle opere edili accessorie	69.911,84
ONERI DELLA SICUREZZA sulle OPERE EDILI	2.676,70
Costo del personale (solo parte edile)	14.288,46
ONERI DELLA SICUREZZA sui SERVIZI	1.600,00
IVA (sulle opere edili, al 10%)	4.287,70
IVA (sui servizi, al 22%)	135.102,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	796.366,70
IMPORTO NETTO SOGGETTO A RIBASSO	638.411,84

Il Progetto di servizio, redatto in un unico livello di elaborazione progettuale ai sensi dell'art. 279 primo comma I^a cpv del D.P.R 207/2010 è stato a validato dalla stazione appaltante con:

- Verbale di validazione (relativo alla parte multimediale) prot. n° 68216 del 10/12/2013;
- Verbale di validazione (relativo alla parte edile accessoria) prot. n° 68220 del 10/12/2013, già autorizzato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e del Paesaggio della Regione Liguria in data 05/12/2013 (prot. n° 35462 del 05/12/2013).

Art. 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il progetto posto a base di gara è stato approvato ex art. 279 del D.p.R. 207/2010 come progetto di servizi ad un unico livello progettuale, come indicato al precedente art.2.

Le prestazioni da eseguirsi sono distinte, ai sensi dell'art. 275 del D.p.R. 207/2010, nel seguente modo:

A) prestazione principale relativa alla realizzazione contenuti multimediali;

B1) prestazione secondaria relativa all'allestimento di attrezzature multimediali ed all'attivazione di software specifico di gestione del complesso sistema;

B2) prestazione secondaria relativa all'allestimento della scenografia ed all'esecuzione delle opere edili accessorie.

Le prestazioni necessarie all'esecuzione del servizio sono descritte dall'insieme degli elaborati che costituiscono la documentazione a base di gara, parte integrante del bando, per la cui lettura si offrono le seguenti indicazioni.

Per quanto attiene la parte del progetto complessivo relativa alla descrizione delle opere edili si rinvia integralmente alla documentazione di seguito elencata, parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale:

- *A: Relazione Tecnica Generale;*
- *B: Relazione Tecnica Specialistica (analisi acustica);*
- *D: Piano di manutenzione;*
- *E1: Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);*
- *E2: Allegato P.S.C. - Planimetria area di cantiere;*
- *E3: Allegato P.S.C. - Fascicolo tecnico;*
- *E4: Stima dei costi della sicurezza;*
- *E5: Quadro di incidenza della manodopera;*
- *F1: Computo Metrico Estimativo;*
- *F2: Quadro Tecnico Economico;*
- *G: Cronoprogramma dei lavori;*
- *H: Elenco Prezzi Unitari;*
- *I: Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto (relativo alle sole opere edili);*
- *Planimetria generali;*
- *Planimetrie rilievo architettonico;*
- *Planimetrie rilievo impianto elettrico;*
- *Planimetrie rilievo impianto antincendio;*
- *Planimetrie superamento barriere architettoniche;*
- *Progetto opere di miglioramento acustico.*

Per quanto riguarda la descrizione delle prestazioni costituenti la parte multimediale delle sale museali, devono essere analizzati i seguenti elaborati:

- *All. A: Relazione tecnica illustrativa;*
- *All. B: Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;*
- *All. C: Calcolo sommario della spesa per l'acquisizione del servizio;*
- *All. D: Prospetto economico degli oneri complessivi.*

nonché

- *ELABORATO 1: Relazione tecnica illustrativa integrativa;*
- *ELABORATO 2: Approfondimento dei contenuti scientifici e multimediali;*
- *L: Schede di controllo.*

Per garantire una chiara e completa lettura degli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara si illustrano, qui di seguito, le interconnessioni degli stessi documenti.

Per un primo approccio di inquadramento dell'oggetto del servizio può essere utile analizzare la "**A: Relazione Tecnica Generale**" assieme alle tavole grafiche delle "**Planimetrie generali**", documenti inseriti nella parte edile;

Con il documento denominato "**All. A: Relazione tecnica illustrativa**" si ha una descrizione dei contenuti da rappresentare per ogni singola sala del futuro museo (dalla sala n° 1 alla sala n° 27), preceduta da una parte introduttiva illustrante la possibile modalità tecnologica necessaria per rendere chiara l'esposizione, unitamente al periodo temporale minimo richiesto per la visione del

filmato o del videoclip. Nelle sale con tecnologia interattiva non è stato inserito il fattore “tempo” dato che risulta soggettivo a seconda dell’interesse dei visitatori. Nell’esposizione dell’argomento, per ogni sala, sono stati inseriti dal progettista anche i riferimenti bibliografici da cui sono state ottenute tutte le informazioni storiche. Nella tabella seguente si riportano brevemente, per ogni sala espositiva del museo, il titolo dell’argomento da esporre, lo strumento tecnologico da utilizzare e la durata espositiva. Con il documento denominato “*All. A: Relazione tecnica illustrativa*” si ha una descrizione dei contenuti da rappresentare per ogni singola sala del futuro museo (dalla sala n° 1 alla sala n° 27), preceduta da una parte introduttiva illustrante la possibile modalità tecnologica necessaria per rendere chiara l’esposizione, unitamente al periodo temporale minimo richiesto per la visione del filmato o del videoclip. Nelle sale con tecnologia interattiva non è stato inserito il fattore “tempo” dato che risulta soggettivo a seconda dell’interesse dei visitatori. Nell’esposizione dell’argomento, per ogni sala, sono stati inseriti dal progettista anche i riferimenti bibliografici da cui sono state ottenute tutte le informazioni storiche. Nella tabella seguente si riportano brevemente, per ogni sala espositiva del museo, il titolo dell’argomento da esporre, lo strumento tecnologico da utilizzare e la durata espositiva.

Sala	Argomento da esporre nella sala	Strumento tecnologico di supporto	Durata della esposizione
I	Ingresso (zona ascensore)	/	/
A	Biglietteria	/	/
B	Bookshop	/	/
C	Info-point	Totem monitor 42”	/
1	La fortificazione medioevale	Videoproiettore home cinema+audio	10’
2	Il territorio della Lunigiana	Tavolo interattivo con 4 postazioni + plastico+audio	12’
3	La strada: porti, mercati e castelli	Videoproiettore	3’
4	Castelli e potere	Videoproiettore	3’
5	Il Codice Pelavicino	libreria interattiva+audio	3’
6	Elementi del castello	scenografie virtuali 3D	2’
7	I castelli e borghi della Lunigiana	schermo interattivo+ videoproiettore+audio	3’
8	I castelli e borghi nella valli interne del Vara e della Magra	schermo interattivo+ videoproiettore	/
9	I castelli e borghi nella bassa Val di Magra	schermo interattivo+ videoproiettore	/
10	I castelli e borghi della Riviera	schermo interattivo+ videoproiettore+audio	3’
11	Vita nel castello	Videoproiettore+audio	3’
12	La cucina	Videoproiettore	3’
13	La biblioteca	libreria interattiva	/
14	Le feste	Videoproiettore+audio	3’
15	La vita nella città e nel borgo	Videoproiettori	3’
16	Il mercato	Videoproiettore+audio	3’
17	Il porto	Videoproiettore	2’
18	Le feste popolari	Videoproiettore	2’
19	Galleria di personaggi	Videoclip+audio	1’+1’+1’+1’

20/a	Caduta di Costantinopoli	Videoproiettori + n° 4 videoclip + n° 3 schermi/ologrammi	/
20/b	La guerra di Sarzana e la costruzione delle fortezze di Sarzana e Sarzanello	Videoproiettori + n° 2 schermi/ologrammi + plastico	/
21	Sarzana e Lunigiana ai tempi di Carlo VIII	Videoclip	1'+1'+1'+1'
22	La Cittadella sotto il dominio genovese	/	/
23	Il Golfo e le fortificazioni genovesi	Scenografie virtuali 3D	/
24/a	Vita nella fortezza	/	/
24/b	L'assedio	Videoproiettore 360° per filmato immersivo	7'
25	Lo sviluppo del forte bastionato	Videoclip	1'+1'+1'+1'
26	Le guerre di successione austriaca e spagnola – La distruzione dei castelli	Videoproiettore+audio	3'
27	La Spezia e l'Arsenale	Videoproiettore	3'

Nell'elaborato denominato “**All. C: Calcolo sommario della spesa per l'acquisizione del servizio**” vengono forniti dal progettista gli elementi di carattere tecnologico ed economico a cui il partecipante alla gara si dovrà richiamare per avere un'idea sulle caratteristiche di base dei supporti tecnologici da impiegare; in pratica sono qui definiti i requisiti minimi essenziali per avere una possibilità di valutazione e, di conseguenza un punteggio, durante l'analisi dell'offerta in sede di gara. Tali requisiti minimi possono quindi anche essere migliorati dall'offerente, attraverso l'impiego di una strumentazione tecnologica più avanzata od equivalente, ma comunque capace di produrre il miglior risultato in merito alla qualità e chiarezza espositiva dell'argomento.

Per alcune sale, a seguito della maggiore importanza dello specifico argomento trattato, è stato deciso di implementare, in fase progettuale, la conoscenza di base che l'offerente deve avere nei riguardi dello stesso argomento con un ulteriore approfondimento di carattere prettamente storico e storiografico; ciò si può avere attraverso l'analisi dell' “**ELABORATO 1 - Relazione tecnica illustrativa integrativa**”, in cui vengono date spiegazioni, a maggior chiarimento ed approfondimento, circa i contenuti espositivi da utilizzare nelle rappresentazioni delle sale interessate dagli approfondimenti. In particolare lo studio specifico ha sviluppato testi integrativi e/o complementari rispetto alla relazione generale sia per la redazione di pannelli che per l'esposizione dei contenuti delle sale di seguito elencate: sala 1 (n. 3 pannelli), sala 3 (n. 1 pannello), sala 5, sala 12 (n. 1 pannello), sala 14 e 19, sala 20 (n. 2 pannelli), 21 (n. 2 pannelli) e 22 (n. 2 pannelli), sala 24 (n. 1 pannello) e 27 (n. 2 pannelli).

Inoltre nell' “**ELABORATO 2 - Approfondimento dei contenuti scientifici e multimediali**” vengono ulteriormente analizzati i contenuti storici/storiografici; al termine di ogni approfondimento (singolarmente per ogni sala) sono anche qui inseriti dal progettista i riferimenti bibliografici ed i collegamenti a siti internet da cui sono state ottenute tutte le informazioni connesse a tale documentazione integrativa.

Per meglio comprendere il progetto può inoltre essere preso in considerazione l'elaborato denominato "**L: Schede di controllo**"; tali schede vogliono avere la funzione di facilitare sia l'attività dell'offerente che della commissione di valutazione delle offerte che saranno presentate nella procedura aperta per l'affidamento del servizio. Attraverso tali schede potranno essere analizzati gli elementi progettuali essenziali (di seguito richiamati ed elencati) che saranno posti alla base della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le opere edili risultano essere accessorie alla realizzazione del servizio. Tuttavia per esse è stata elaborata la documentazione progettuale richiesta ex art. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010, indicata dal RUP nel documento preliminare alla progettazione (art. 15 del D.P.R. 207/2010) per l'approvazione del progetto al livello esecutivo al fine di dare per compiuto, in ogni sua parte, l'intero progetto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di esecuzione di un contratto di appalto pubblico nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ai sensi e per quanto previsto all'art. 137, D.P.R. 207/2010:
 - a) il presente schema di contratto e il capitolato speciale descrittivo prestazionale di appalto;
 - b) gli elaborati e le relazioni del progetto di servizi redatto in un unico livello ex art. 279 le D.p.R. 207/2010, nonché gli elaborati grafici- elaborati tecnici ed i piani della parte del progetto relativi alle opere edili, come descritte ai sensi dell'art. 3;
 - c) il DUVRI;
 - d) l'offerta complessiva presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
 - e) le polizze di garanzia.
2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.L.vo 163/2006.
3. E' autorizzata la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs 163/2006 e fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/2009.

Art. 5

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
 - I. Contratto d'appalto
 - II. Disciplinare di gara;
 - III. Bando di gara;
 - IV. Schema di contratto Capitolato speciale prestazionale e descrittivo
 - V. Elaborati del progetto posto a base d'appalto.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dell'allegato presente capitolato speciale descrittivo prestazionale deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

3. In caso di norme del contratto di appalto e capitolato speciale prestazionale e descrittivo tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
4. In caso di contrasto tra gli elaborati grafici prevarrà quello di scala grafica superiore.
5. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Art.6

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

1. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente schema di contratto ed allegato capitolato speciale descrittivo prestazionale, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni:
 - 1) D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, di seguito "Codice Unico";
 - 2) D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010, di seguito "Regolamento Generale";
 - 3) Capitolato Generale d'appalto di lavori pubblici (D.M. 19/04/2000 n. 145) parte vigente, per quanto compatibile con il D.Lgs 163/2006;
 - 4) D.lgs 159/2011
 - 5) le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI-UNEL;
 - 6) le tabelle UNI per l'accettazione dei materiali;
 - 7) il D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni" in quanto applicabili;
 - 8) Legge 26 maggio 1965 n° 595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968. "Caratteristiche e requisiti dei leganti idraulici";
 - 9) tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto conseguenti la materia di appalto, di esecuzione di opere pubbliche e di normativa tecnica, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare;
 - 10) Legge n° 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - 11) D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - 12) D. Lgs. N° 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
 - 13) tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto conseguenti la materia di appalto, di esecuzione di opere pubbliche e di normativa tecnica, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

In presenza degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla «sicurezza degli impianti» ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- - affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi della vigente normativa;
- - pretendere il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- - garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni delle sopra citate disposizioni;

- - pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dal D.M. 22/01/2008 n. 37.
-
- L'appaltatore inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione e allestimento, le norme fiscali e previdenziali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare le prestazioni oggetto del presente.
-

Art. 7

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto eleggere domicilio presso l'ufficio del Rup.; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata che l'appaltatore ha indicato in sede di sottoscrizione di stipula del contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, all'atto di stipula del contratto di appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente l'esecuzione del servizio deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. **L'appaltatore ha altresì l'obbligo di inviare al Direttore dell'esecuzione ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione copia di apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico conferito rilasciata dal Direttore Tecnico di Cantiere.**
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 8

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 304 del D.p.R. 207/2010 da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore. L'impresa deve procedere con diligenza alla predisposizione e consegna di tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, entro i termini indicati all'art. 11, D.Lgs. 163/2006; il ritardo o la consegna parziale della documentazione entro detto termine saranno valutabili dalla S.A. quale grave inadempimento, con le conseguenze di legge

(decadenza dell'aggiudicazione/facoltà di risolvere il contratto, segnalazione AVCP, escussione cauzione provvisoria, facoltà di applicare l'art. 140, D.Lgs. 163/2006, ecc.).

Nel caso di riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione di cui al comma 1, a pena di decadenza (art. 304, ult. Comma, D.P.R. 207/2010).

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 302 comma 2 del D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del servizio il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 9

TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO – RITARDI – PENALITA' – INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il tempo utile per ultimare l'esecuzione del servizio è fissato in giorni **240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Entro tale termine si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di materiali e di tutte le attrezzature di cantiere.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di una stima temporale legata a previsioni di avversità atmosferiche o di altro genere che possano impedire o ritardare l'esecuzione dell'opera.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei servizi.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (Euro uno ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.
6. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al periodo precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dell'esecuzione del servizio rispetto al termine massimo di quindici giorni dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 23 (SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO PER RISOLUZIONE).
 - b) nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al periodo precedente, lettera b), è applicata all'importo del servizio ancora da eseguire; la penale di cui al periodo precedente, lettera c), è applicata all'importo dei servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di attestazione di regolare esecuzione.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quanto disposto dall'art. 145, D.P.R. 207/2010, con le cautele ivi previste, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. È onere dell'appaltatore comunicare al Direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione del servizio fornitura. Il fornitore deve, in tale occasione, consegnare al Direttore dell'esecuzione i manuali d'uso in lingua italiana, tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.
8. Per le forniture che richiedono l'installazione, il termine di ultimazione si intende osservato con la posa in opera dei prodotti a regola d'arte ed in condizioni di perfetta funzionalità. Il termine di ultimazione del servizio si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate e poste in opera e siano state presentate tutte le certificazioni relative ai materiali e tutte le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata. La verifica di conformità della fornitura deve essere attestata da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
- 9 Il direttore dell'esecuzione procede ad inoltrare apposita comunicazione all'appaltatore ed effettuati i necessari accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni ai con le modalità previste dall'art. 304 comma 2, come richiamato dall'art. 309 del D.P.R. 207/2010.

Art. 10 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Per le sospensioni e proroghe si applica l'art. 308 D.P.R. 207/2010.
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del servizio nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 11 VARIANTI

1. L'appaltatore non può introdurre alcuna variazione o modifica al contratto che non sia disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Si applica l'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

ART. 12 CONTABILITA' E PAGAMENTI

1. I pagamenti sono disposti previa esecuzione della verifica disposta ex art. 312 e 313 comma 3 del D.P.R. 207/2010 con cadenza coerente con il programma esecutivo. In ogni caso tra le verifiche in corso di esecuzione non potranno trascorrere più di due mesi; di ciò l'appaltatore è reso edotto anche al fine della corretta elaborazione del programma esecutivo.
2. Si applica l'art. 307 comma 2 del D.p.R. 2074/2010 intendendosi per quantità e qualità delle prestazioni quanto indicato nel programma esecutivo presentato dall'appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante.
3. Della verifica di conformità in corso di esecuzione è redatto apposito verbale nei modi e nei termini di cui all'art. 312 del D.P.R. 207/2010 di cui dell'avvenuto positivo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, è data comunicazione all'appaltatore che fattura alla stazione appaltante.
4. Qualora i servizi rimangano sospesi per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa vigente, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalla cadenza temporale di cui al comma 1.

5. Il controllo di cui all'art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, nel caso di R.T.I., in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuato, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell'importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento, così come previsto dalla Circ. Min. Economia e Finanze n. 22/29.7.2008.
6. Si richiamano gli obblighi ex art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 13

VERIFICA DI CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI.

1. La verifica di conformità ad avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali è svolta dal direttore dell'esecuzione il relativo certificato è trasmesso all'appaltatore.
2. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità la stazione appaltante procede al saldo delle prestazioni eseguite, che comunque non potrà essere inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale, e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 14

REVISIONE PREZZI

1. La revisione prezzi non è ammessa, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 15

CAUZIONI

1. Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dal disciplinare di gara e, comunque, all'art. 75, D.Lgs. 163/2006.
2. Anteriormente alla stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, salvo aumento, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art.113 del D.Lgs.vo 163/2006.
3. **Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50%, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del D.lgs 163/2006, nel caso che l'impresa o il Raggruppamento di imprese alle quali è stata rilasciata da parte di un Organismo accreditato ai sensi delle Norme Europee serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. In tal caso qualora l'impresa partecipante alla presente gara sia in possesso della predetta certificazione dovrà dichiararlo, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 38 e 47, DPR 445/2000 (come riportato al punto D.11 dell'allegato All_1), oppure allegare copia della stessa documentazione, autenticata nei modi di cui al DPR 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo, per usufruire di detto beneficio, tutte le imprese costituenti il raggruppamento dovranno aver conseguito la predetta certificazione.**
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di avere effetto terminato il periodo di garanzia di mesi ventiquattro. La garanzia fideiussoria deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al D.M. 123/2004 e, inoltre, deve espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.
5. Per quanto riguarda la mancata costituzione della cauzione definitiva e il suo svincolo, si intende qui richiamato l'art. 113, commi 3 e 4, D.Lgs.163/2006.

Art. 16
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs.163/2006, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%..

La cauzione ivi prevista si estende a garanzia dell'intero importo contrattuale ed assolve altresì a quanto richiesto, ai sensi dell'art. -21 del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto per la parte opere edili.

Art. 17
GARANZIE SUI BENI

1. L'Appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo di mesi 24 dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo per le garanzie sulle apparecchiature certificate dalle case costruttrici.
2. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese della ditta appaltatrice entro dieci giorni dalla comunicazione.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvede la stessa Amministrazione, addebitando le spese alla ditta appaltatrice anche mediante incameramento della garanzia fidejussoria.
4. Tutti gli impianti forniti e/o installati, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un periodo di due anni, od oltre nel caso di estensione della garanzia proposta dall'appaltatore in sede di offerta. a partire dalla data di avvenuta ultimazione delle prestazioni , di cui al precedente art.9.
5. La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualità dei materiali, il regolare montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia l'Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo PEC da parte della Stazione appaltante, ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, ogni guasto, imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per effetto della non buona qualità dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di calcoli e per effetto dalla non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle prescrizioni tecniche; lo stesso ha inoltre l'obbligo di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di buona qualità corrispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra comunque necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

Art. 18
COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è altresì obbligato, come previsto dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, appartenente al progetto parte opere edili, ai sensi degli art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e 125, D.P.R. 207/2010, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In particolare, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a:

Sezione A:

partita 1: somma pari all'importo risultante dalla Determinazione di aggiudicazione dell'appalto, per la parte opere edili.

partita 2 (opere preesistenti): € 500.000,00

partita 3 (demolizione e sgombero in caso di sinistro): € 100.000,00

Sezione B:

€ 1.000.000,00 per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori

2. La polizza deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al D.M. 123/2004.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio e cessa alla data di emissione del certificato regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi, risultante dal relativo certificato.
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica l'art. 128, D.P.R. 207/2010.
5. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 1 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo degli impianti in garanzia di cui all'articolo 18 o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 19

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Il Subappalto è autorizzato nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
2. I pagamenti sono effettuati all'appaltatore che deve trasmettere copia delle fatture quietanzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

Art. 20

AVVALIMENTO

1. E' consentito l'avvalimento dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i..
2. Si precisa che l'avvalimento oltre a quanto espressamente richiesto per la partecipazione al gara, meglio dettagliato nel disciplinare di gara comporta:
 - a) la responsabilità in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
 - b) l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
 - c) la sottoposizione ad una serie di limiti quali:
 - il divieto, a pena di esclusione, per l'impresa ausiliaria, di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata;
 - il divieto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione a ciascuna gara, salvo il caso che, per requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, il bando preveda che si possa prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, all'aggiudicatario, alle medesime condizioni.
 - per i lavori, la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria, salva

diversa previsione del bando, che può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione SOA;

- il divieto, a pena di esclusione, per l'impresa ausiliaria, di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata.

Art. 21

DANNI ALLE OPERE E DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdita di materiali non ancora posti in opera, opere provvisoriale, ecc.
2. I danni causati ai materiali ed a tutti le prestazioni eseguite eseguiti in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo provvisorio, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore cui gli stessi materiali e lavori competono per contratto.
3. Qualora l'Appaltatore nell'eseguire le prestazioni abbia ad arrecare danni a strutture ed immobili di proprietà della Stazione Appaltante, questi sarà tenuto a ripararli a propria cura e spesa. Si intende richiamata per le modalità di accertamento dei danni la procedura stabilita dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 pertanto la denuncia del danno dovrà essere fatta per iscritto al direttore dell'esecuzione immediatamente e comunque **entro** un massimo di cinque giorni dall'evento. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità, tra i quali: gli smottamenti, le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi o dei manufatti, gli ammaloramenti di pavimentazioni in fase di esecuzione o eseguiti.

Art. 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

A) TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 dello stesso decreto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per la stazione appaltante, se l'importo di ciò che concede o rinuncia in sede di transazione eccede la somma di € 100.000,00, è necessario il parere dell'ufficio legale.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

B) ACCORDO BONARIO

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del D.Lgs 163/2006.

C) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di La Spezia. Non si applica la clausola compromissoria.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 240 bis, Codice unico, si pone all'attenzione dell'appaltatore che le attività di verifica e validazione di cui agli art. 44 e segg., D.P.R. 207/2010 non garantiscono da vizi progettuali, intendendosi che resta ferma la responsabilità del professionista incaricato.

Art. 23

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore superiore a 20 giorni naturali consecutivi nel dare inizio all'esecuzione dei servizi rispetto alla data di consegna degli stessi e a darli ultimati rispetto il termine fissato dall'articolo 9, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo ed il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere le ulteriori prestazioni con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 24

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

1. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e, tramite questo, dal Direttore dell'esecuzione, mediante ordini di servizio senza possibilità di sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni secondo i tempi previsti dal contratto, salvo che le sospensioni e/o i ritardi non siano conseguenze dirette di dette prescrizioni. Ove le prescrizioni e gli ordini di servizio siano imputabili all'aggiudicatario, i tempi previsti dal contratto non potranno essere sospesi o prorogati.
2. La stazione appaltante procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 317 del D.P.R. 207/2010 secondo le scadenze temporali coerenti con il programma esecutivo dell'appaltatore approvato dalla stazione appaltante.

Art. 25

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Sono proprietà materiale della Stazione Appaltante tutti gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'appaltatore.

Art. 26

RINVENIMENTI

1. Tutti gli oggetti di valore e di interesse storico, artistico ed archeologico che si rinvenissero nella esecuzione del servizio spettano di pieno diritto all'ente proprietario dell'immobile, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge.

2. L'appaltatore deve dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici preposti che redigono regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti Autorità.
3. Sono fatti salvi i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 27

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. *L'appaltatore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 136, art. 3) assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta normativa ed impegnandosi pertanto ad indicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale effettuare i versamenti contrattuali entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.*
2. *Nel caso in cui le transazioni finanziarie comunque inerenti la presente commessa pubblica siano eseguite contravvenendo alle modalità fissate dall'art. 3, comma 8, L. 13.08.2010, n. 136, il contratto sarà risolto di diritto.*
3. *L'appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro sette giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni il committente non potrà eseguire i pagamenti e il fornitore non avrà nulla a pretendere per il ritardo.*
4. *Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, il fornitore deve altresì trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.*
5. *La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente Capitolato Speciale descrittivo prestazionale comporta la risoluzione del contratto.*

Art. 28

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 29

RISERVATEZZA ED ALTRE INFORMAZIONI

1. L'appaltatore in sede di presentazione di offerta ha conferito i propri dati ai sensi del D.Lgs 196/2006.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs 196 del 30/06/2003, si precisa che:
 - le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;
 - la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché degli organi di ispezione e verifica e dei soggetti consulenti dell'Amministrazione;
 - altri concorrenti e/o altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art.13 del D.Lgs.163/2006;
 - il personale interno alla commissione e addetti del procedimento dell'Amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - altri soggetti della pubblica amministrazione.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1

NOTE DI LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPONENTE IL PROGETTO

1. La documentazione posta a base di gara, parte integrante del bando, è costituita dall'insieme dei seguenti elaborati:
 - Per l'analisi delle opere edili che dovranno essere realizzate durante la cantierizzazione del progetto, nello specifico si devono quindi prendere in considerazione i seguenti elaborati progettuali
 - *A: Relazione Tecnica Generale;*
 - *B: Relazione Tecnica Specialistica (analisi acustica);*
 - *D: Piano di manutenzione;*
 - *E1: Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);*
 - *E2: Allegato P.S.C. - Planimetria area di cantiere;*
 - *E3: Allegato P.S.C. - Fascicolo tecnico;*
 - *E4: Stima dei costi della sicurezza;*
 - *E5: Quadro di incidenza della manodopera;*
 - *F1: Computo Metrico Estimativo;*
 - *F2: Quadro Tecnico Economico;*
 - *G: Cronoprogramma dei lavori;*
 - *H: Elenco Prezzi Unitari;*
 - *I: Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto (relativo alle sole opere edili);*
 - *Planimetria generali;*
 - *Planimetrie rilievo architettonico;*
 - *Planimetrie rilievo impianto elettrico;*
 - *Planimetrie rilievo impianto antincendio;*
 - *Planimetrie superamento barriere architettoniche;*
 - *Progetto opere di miglioramento acustico.*
 - Per quanto invece riguarda l'elaborazione in fase di gara degli elementi costituenti la parte multimediale delle sale museali, devono invece essere analizzati i seguenti elaborati:
 - *All. A: Relazione tecnica illustrativa;*
 - *All. B: Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;*
 - *All. C: Calcolo sommario della spesa per l'acquisizione del servizio;*
 - *All. D: Prospetto economico degli oneri complessivi.*
- Ad essi per gli approfondimenti necessari si aggiungono:
- *ELABORATO 1: Relazione tecnica illustrativa integrativa;*
 - *ELABORATO 2: Approfondimento dei contenuti scientifici e multimediali;*
 - *L: Schede di controllo.*

Art. 2

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione degli **apprestamenti museografici e multimediali** consistenti nella fornitura e posa in opera di tutti gli allestimenti museali e dei contenuti espositivi (ricostruzioni, materiale documentale e iconografico, ecc.), **finalizzati alla realizzazione del "museo multimediale «Le due fortezze: il centro museale multimediale del sistema fortificato della Lunigiana»"** ubicato in alcune sale presenti all'interno della Fortezza Firmafede (Cittadella) di Sarzana.

2. Le prestazioni di cui all'art. 2 dello schema di contratto possono essere così distinte:

A) PRESTAZIONE PRINCIPALE: REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI (CLIP, FILMATI, COLONNE SONORE);

B.1) PRESTAZIONE SECONDARIA: ALLESTIMENTO ATTREZZATURE MULTIMEDIALI ED ATTIVAZIONE DI SOFTWARE SPECIFICO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SISTEMA MUSEALE;

B.2) PRESTAZIONE SECONDARIA: ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA E OPERE EDILI ACCESSORIE.

OPERE EDILI ACCESSORIE

3. Si specifica per la prestazione indicata al precedente punto B.2 che sono previste alcune **opere edili accessorie**, comunque necessarie per procedere all'allestimento museale all'interno della Fortezza Firmafede (o Cittadella) di Sarzana (SP) per la cui descrizione, contabilità ed aspetti specifici della disciplina si rinvia alla documentazione progettuale relativa.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto (allegato I), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel capitolato speciale d'appalto (allegato I).
7. Le indicazioni di cui sopra, nonché gli elaborati tecnici che fanno parte del contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

Art. 3 PRESTAZIONI SPECIFICHE

PIANO DI MANUTENZIONE

1. L'Appaltatore deve predisporre entro e non oltre l'approvazione della verifica di conformità finale dell'appalto, di un piano di manutenzione dell'allestimento, cioè l'insieme della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività d'uso e di manutenzione della struttura al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza dell'impianto museale.
2. Il piano di manutenzione si riferisce all'utilizzo dell'allestimento da parte degli addetti e dei responsabili del Museo e deve contenere ed illustrare in modo chiaro, anche attraverso schemi grafici e/o quant'altro necessario, l'insieme delle informazioni atte a permettere alla stazione appaltante di conoscere le norme di funzionamento dell'allestimento ed in particolare degli

strumenti e delle apparecchiature tecnologiche, nonché di tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria; per consentire di eseguire tutte le operazioni atte al suo utilizzo e conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare i necessari interventi manutentivi.

3. Il piano di manutenzione si riferisce alla cura delle parti più importanti ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso deve fornire informazioni riguardo alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o degli elementi interessati, con indicazioni necessarie ad una corretta manutenzione evidenziando le modalità di ricorso, quando necessario, a centri di assistenza o di servizio.
4. Il piano di manutenzione deve indicare inoltre il sistema di controlli e degli interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione degli spazi espositivi e delle loro parti nel corso degli anni.
5. Il manuale di manutenzione deve infine contenere una parte che illustri le possibili modalità di ampliamento del sistema multimediale con documenti audio-visivi di informazione storico-turistica che possono essere proposti dai soggetti aderenti al progetto.

MANUALE D'USO DEI VISITATORI

6. Si richiede all'appaltatore la realizzazione di un manuale d'uso per i visitatori (redazione di brochure/depliant capaci di evidenziare all'utente quale sia il percorso di visita del museo, nonché gli argomenti esposti nelle varie zone), con la descrizione sintetica piano per piano:

- delle destinazioni d'uso e dei percorsi di visita;
- del funzionamento interattivo delle sale e delle postazioni tematiche corredate da schemi planimetrici e immagini e/o fotografie esplicative, con editing rispondente a immagine coordinata, concordata con il Responsabile del Procedimento.

7. Si richiede, inoltre:

- la stampa del manuale, in italiano, francese, tedesco, inglese e russo in un numero di 1000 copie da consegnarsi ad ultimazione delle prestazioni;
- la produzione di un video della durata di circa 10 (dieci) minuti composto da voce narrante nelle lingue di cui sopra, filmati, animazioni e musiche per la campagna di promozione del centro museale multimediale;
- la consegna degli esecutivi di stampa su supporto informatico e il master del video, ad uso riproduzione copie.

Art. 4

PROGETTO DEL SITO INTERNET, DELLA SUA MANUTENZIONE E DEL SUO AGGIORNAMENTO

1. L'oggetto dell'appalto comprende anche la manutenzione e l'aggiornamento costante del sito internet, e la gestione di ogni altra richiesta di assistenza del portale del Museo, in modalità hosting, per un periodo di cinque anni successivo alla fase di progettazione ed attivazione.
2. In tale periodo il servizio di manutenzione e aggiornamento è garantito completamente gratuito e in caso di necessità è prestato anche durante i giorni festivi.

3. La richiesta di intervento può essere inoltrata, in via telematica, ai recapiti che saranno indicati dal fornitore; l'intervento dovrà essere garantito entro il tempo massimo di 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Amministrazione.
4. Qualora il fornitore non abbia adempiuto entro i suddetti termini, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, l'intervento necessario addebitandone l'importo al fornitore, fermo restando il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 5

PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'APPALTO

1. Prima dell'avvio all'esecuzione, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell'esecuzione un proprio programma esecutivo dei servizi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare le fasi esecutive del servizio indicando le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della realizzazione del servizio. L'appaltatore è altresì tenuto ad elaborare il programma esecutivo nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 12 dello schema di contratto.
2. In coerenza con le date indicate la stazione appaltante svolge le verifiche di conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 313 del D.P.R. 207/2010.
3. Al positivo esito di esse può essere disposta la liquidazione dei pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto.
4. Il programma esecutivo delle attività dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio ed in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della realizzazione del servizio purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalla realizzazione del servizio, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008. In ogni caso il programma esecutivo degli interventi deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. La realizzazione del servizio è comunque eseguita nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante ed integrante il progetto generale; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo comma.

Art. 6

CERTIFICAZIONI

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'allestimento realizzato è oggetto di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell'art.325.

BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Nel caso in cui venga promossa nei confronti del committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

PARTI DI RICAMBIO E GARANZIE

1. L'appaltatore dovrà garantire l'eventuale disponibilità delle parti di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture, per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e assistenza post vendita.
2. L'appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di mesi 24 dalla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione collaudo, ovvero maggiore termine offerto in sede di gara, fatte salve le garanzie sulle apparecchiature certificate dalle case costruttrici, se maggiori.
3. Tutti i difetti che avvenissero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese della ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione.
4. Se l'appaltatore non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvede la stessa Stazione appaltante, addebitando le spese alla ditta aggiudicataria anche mediante incameramento della garanzia fidejussoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto terminato il periodo di garanzia di mesi ventiquattro salvo maggiore termine offerto in sede di gara.

Art. 7

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

1. A seguito della dotazione di tale strumento da parte del Comune di Sarzana il territorio è stato suddiviso in zone nell'ambito delle quali sono consentiti livelli limite di emissioni rumorose.
2. L'appaltatore dovrà rispettare nel corso dei lavori detti limiti individuati nel progetto con apposita dichiarazione del progettista e documentare che i macchinari utilizzati nel corso dei lavori rispettino detti parametri.
3. Nel caso contrario L'appaltatore dovrà chiedere deroga all'Ufficio Ambiente del Comune di Sarzana per poter procedere con l'esecuzione dei lavori.
4. Deroga andrà parimenti richiesta anche nel caso le lavorazioni producano rumori superiori ai livelli consentiti, seppure eseguiti con macchinari i cui limiti di emissione rientrano nei parametri.

Art. 8

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 4, 6, del D.M. 145/2000, degli artt. 4,5,165, D.P.R. 207/2010 e gli altri specificati nel presente Capitolato descrittivo prestazionale Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati:
 - 1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- 2) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte quelle opere a tal uopo occorrenti, quali (il taglio degli alberi e/o arbusti, i movimenti di terra), la recinzione del cantiere stesso con stecconata in legno, lamiera o con muro, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, (l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade) in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 3) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione dei Lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata del cantiere. Riconstrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari della Stazione Appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
- 4) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 5) L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa un'adeguata illuminazione del cantiere.
- 6) L'Appaltatore è tenuto alla conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati o comunque interessati con l'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e provvedendo altresì alle necessarie segnalazioni diurne e notturne.
- 7) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura ed al mantenimento di cartelli indicatori ed alla relativa installazione, in sito ben visibile indicato dalla Direzione Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli, in numero adeguato all'estensione del cantiere, dovranno avere dimensioni non inferiori a m. 1,00x2,00 e recare impresse a colori indelebili le diciture, ed i relativi dati, riportate nello schema tipo allegato alla Circolare n. 1729/UL del 01/06/1990 del Ministro dei Lavori Pubblici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
- 8) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura, nel caso sia necessario, di locali uso ufficio, idoneamente rifiniti, forniti dei servizi necessari ed arredati, per la permanenza ed il lavoro di ufficio del personale della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature in dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- 9) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- 10) L'Appaltatore è tenuto alla definizione delle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e

fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- 11) L'Appaltatore è tenuto alla definizione delle eventuali spese derivanti da oneri di trasporto e smaltimento a discarica per i materiali provenienti dagli scavi e demolizioni di cantiere.
- 12) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura di tutti i necessari canneggianti, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni e saggi relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori.
- 13) L'Appaltatore è tenuto alla redazione e presentazione delle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di aree che non siano nella proprietà o disponibilità del comune, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, passi carrabili, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- 14) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Enti territoriali, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'appaltatore ha l'onere di provvedere tempestivamente a comunicare agli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l'unità produttiva che lo ospita ogni notizia che possa influire sul servizio erogato dagli stessi o comportare danno o nocumento all'Ente erogatore, alla stazione appaltante od all'unità produttiva che ospita il cantiere stesso, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste. L'appaltatore ha l'onere di provvedere agli obblighi propri della stazione appaltante nei confronti degli Enti erogatori dei servizi interessanti il cantiere e l'unità produttiva che lo ospita, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste; in ciò comprendendo (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le necessarie richieste, ricerche, comunicazioni, liquidazione di oneri. Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 3, D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dovrà farsi carico di provvedere tempestivamente a propria cura e spese a quanto necessario per l'installazione del cantiere nonché per l'esercizio delle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste. Per quanto riguarda i sottoservizi interessanti il cantiere, le aree occupate e l'unità produttiva che lo ospita, l'appaltatore dovrà farsi carico di provvedere tempestivamente a propria cura e spese, in relazione alle attività di cantiere od in previsione ovvero conseguenza di queste:
 - all'acquisizione delle informazioni relative;
 - alle richieste formalmente necessarie;
 - alla preventiva ricerca e restituzione grafica;
 - alla comunicazione preventiva e successiva agli Enti proprietari/gestori;
 - alla liquidazione degli eventuali importi dovuti agli Enti proprietari/gestori;
- 15) Gli elaborati tecnici esecutivi relativi alle strutture isolate o meno realizzate con elementi generalmente prefabbricati necessari alla esecuzione dell'intervento, che in ragione della loro specificità e particolarità legata alla modalità di esecuzione della ditta fornitrice dello specifico modello e tipo non sono stati oggetto di progettazione esecutiva e strutturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale metalliche di sicurezza, solai, parapetti, opere provvisorie ecc.), devono essere redatti da tecnici abilitati a spese dell'appaltatore e

depositati presso la stazione appaltante ed il competente ufficio prima della esecuzione dei lavori.

- 16) L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ad indenni la Stazione Appaltante ed il suo personale.
- 17) L'appaltatore è tenuto all'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
- 18) L'appaltatore è tenuto al ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché il loro scarico, la sistemazione nei luoghi di deposito all'interno del cantiere, la conservazione e la custodia, garantendo a propria cura e spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 19) L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni che per cause dipendenti o per negligenza dello stesso fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, che dovranno essere riparati a carico esclusivamente dell'Appaltatore stesso.
- 20) L'appaltatore è tenuto ad autorizzare l'accesso al cantiere del direttore dell'esecuzione e del personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti nel presente Capitolato.
- 21) L'appaltatore è tenuto ad autorizzare l'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché a richiesta del direttore dell'esecuzione i, l'uso parziale o totale a dette imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione Appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 22) L'appaltatore è tenuto alla pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, anche se occorra per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze.
- 23) L'appaltatore è tenuto alla fornitura di fotografie, ed eventuali relativi negativi, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato d'avanzamento, nel formato 18x24.
- 24) L'appaltatore è tenuto all'assunzione di un Direttore di cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Al tecnico dovrà essere conferito il mandato con atto pubblico. Detto atto dovrà essere depositato presso l'Amministrazione committente che provvede a dare comunicazione alla Direzione Lavori (secondo quanto previsto all'art. 4 del D. M. 145 del 19/04/2000).
- 25) L'appaltatore è tenuto alla redazione delle prove di carico e delle verifiche delle varie strutture che venissero ordinati dalla Direzione o dal Collaudatore, assieme all'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- 26) L'appaltatore è tenuto allo sgombero ed alla pulizia del cantiere entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
- 27) L'appaltatore è tenuto alle spese per le operazioni di collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti, solo escluso l'onorario per i collaudatori.

- 28) L'appaltatore è tenuto alle spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 29) L'appaltatore è tenuto al divieto di pubblicare o autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione
- 30) L'appaltatore è tenuto alla produzione ed alla consegna alla Direzione lavori, ad ultimazione dei lavori, di una planimetria, in triplice copia, con l'ubicazione e le dimensioni esatte delle opere realizzate, nonché con le indicazioni precise dei percorsi delle eventuali tubazioni (fognature-elettriche-idriche, ecc.).
- 31) L'appaltatore è tenuto all'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- 32) L'appaltatore è responsabile sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 33) L'appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
- 34) L'appaltatore è tenuto a garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; l'appaltatore ha l'onere della messa in sicurezza e riapprestamento del cantiere causati da sospensioni lavori legittime nonché ogni eventuale altra ipotesi di sospensione lavori individuata dal presente atto o dal C.S.A. a carico della ditta.**
- 35) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, come prescritto dall'art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e dalla legge 136/2010.
- 36) I rifiuti prodotti a seguito dell'esecuzione dei lavori in contratto sono di proprietà della ditta esecutrice; sono quindi a completo carico di quest'ultima gli adempimenti per il loro smaltimento.**
- 37) L'appaltatore è tenuto ad attivare un'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante, ai sensi del D.M. 123/2004.
2. Rimane espressamente convenuto che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti dei lavori e che quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni o una proroga del termine contrattuale.

Art. 9 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto dall'art.183 del D.Lgs. n. 04/2008 in materia di deposito temporaneo di rifiuti.
2. Comportamenti e cautele che deve prestare l'Appaltatore:
 - L'Appaltatore è reso edotto del fatto che effettua il servizio con la presenza contemporanea in cantiere di altre ditte e questo fatto non può essere oggetto di riserva, né

essere motivo di richieste di maggiori compensi, né giustificare maggiori oneri a carico dell'appaltatore, intendendosi compreso nel prezzo d'appalto ogni onere relativo;

- L'Appaltatore è reso edotto del fatto che effettua lavorazioni per massima parte interne ai locali dell'edificio di cantiere, ragione per la quale dovrà organizzare la propria attività utilizzando le eventuali giornate con clima avverso per eseguire, per quanto possibile, i lavori esterni. In ragione di ciò si specifica che non sarà accettata la c. d. "avversità atmosferica" quale motivazione inerente la richiesta di proroga o sospensione lavori.

3. Competerà, inoltre, all'appaltatore:

- Il coordinamento generale con il R.U.P., attraverso cui saranno canalizzate le richieste del direttore dell'esecuzione;
- La partecipazione a riunioni periodiche con il Direttore per l'esecuzione, al fine di concordare i tempi e le successioni delle lavorazioni;
- L'effettuazione di sopralluoghi di verifica in sito, l'effettuazione dei tracciamenti per la corretta collocazione e dimensione degli allestimenti;
- La verifica della compatibilità tra gli allestimenti in appalto e i manufatti e/o opere già realizzate;
- Le verifiche di tipo statico delle strutture portanti e/o autoportanti, il dimensionamento di sistemi e componenti, l'eventuale dimensionamento per gli allestimenti che presentano caratteristiche costruttive particolari o in relazione alla tipologia e all'uso;
- La realizzazione di campioni di materiali e di prototipi;
- La predisposizione di tutte le certificazioni richieste dalla Stazione appaltante;
- L'assicurazione per danni a terzi ed all'immobile, come meglio specificata negli articoli successivi del presente documento;
- Il trasporto in cantiere dei materiali e delle forniture necessarie, lo scarico e lo stoccaggio, il tiro al piano, l'avvicinamento al luogo di posa e il collocamento;
- Il trasporto a discarica autorizzata di ogni materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni in appalto;
 - La tenuta in ordine dei locali, l'allontanamento dei rifiuti, il trasporto a discarica autorizzata di ogni materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni in appalto, nonché la pulizia generale a fine lavori;
 - Lo sviluppo dei piani e progetti di sicurezza richiesti all'aggiudicatario per legge;
 - L'acquisizione dei materiali necessari allo sviluppo del progetto audio-video e, ove previsto, la gestione dei diritti d'autore con il relativo pagamento;
 - La garanzia, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria per minimo 24 (ventiquattro) mesi degli allestimenti, delle tecnologie audio-video, illuminotecniche ed elettriche.

Art. 10

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A) NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I servizi oggetto dell'appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio oggetto dell'appalto qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Il D.L. ed il C.S.E. redigeranno una scheda di rilevazione periodica (con periodicità uguale a quella dell'appaltatore) inerente l'andamento dei servizi le principali attività di cantiere, la sicurezza in cantiere, e notizie sul D.L. ed il C.S.E.

B) SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n.163 del 12 Aprile 2006 a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alla L 123/2007, D. Lgs 81/2008 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

C) PIANI DI SICUREZZA

1. Il cantiere oggetto dell'appalto regolato col presente Capitolato Speciale d'Appalto rientra nelle ipotesi previste dall'art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/08.

D) MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

E) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art.131 comma 2 del D.Lgs 163/06, e dell'art. 96 del D.Lgs n. 81/2008 entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS sarà redatto secondo il disposto dell'art. 89, comma h, del D. Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs 106/2009 i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del suddetto D. Lgs. con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Particolare attenzione andrà posta laddove si potranno avere delle interferenze tra il personale presente nella struttura (visitatori della fortezza, personale interno) e quello dell'appaltatore per il quale andrà redatto il Documento unico di valutazione interferenze (DUVRI).
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 2008 e D. Lgs 106/2009.

F) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al disposto della L. 123/07 e D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/2009.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, alla migliore letteratura tecnica in materia e a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 e D.Lgs 106/2009.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi/lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 12 TRATTAMENTO DEL PERSONALE

1. L'appaltatore si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, nonché ad uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale, restando per tanto a suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento degli interventi oggetto del presente contratto anche se affidati in subappalto, il fornitore s’impegna ad applicare e a far applicare ai soggetti a ciò tenuti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08.

Art. 13

RINVIO ALLA DISCIPLINA OPERE EDILI

Per quanto relativo alla disciplina dell’esecuzione delle opere edili nel presente appalto accessorie all’esecuzione del servizio si rinvia integralmente a quanto disposto negli elaborati progettuali ad esse relativi.

Art. 14

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, è l’**Ing. Marco Bertella**, funzionario tecnico della Provincia della Spezia presso il Settore V “Pianificazione territoriale, Edilizia e Trasporti”, domiciliato presso la sede dell’Ente in Viale Amendola n° 9 alla Spezia (SP) - e-mail PEC patrimonio.provincia.laspezia@legalmail.it .

Il Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 è l’**Arch. Giorgio Rossini**, libero professionista con studio in Genova (GE), Via Goito 26, e-mail: giorgiorossini1@alice.it , e-mail PEC giorgio.rossini@archiworldpec.it .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Marco Bertella